

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE
per la chiusura della procedura di mobilità ex art. 24 Legge n°223/91

Oggi 7 Giugno 2013, presso la sede della Filcams-Cgil In Roma Via Leopoldo serra 31, si sono incontrati:

per PARTESA CENTRO S.r.l.	Sig. Stefano Zambon Sig. Roberto Respinti
per FILCAMS-CGIL Nazionale per FILCAMS-CGIL Roma Est	Sig. Gianni Dalò Sig. Fausto Quattrini
per FISASCAT-CISL Nazionale	Sig. Dario Campeotto
le RSA	Sig.a Micaela Chioventa Sig.a Floriana Cafiso Sig. Paolo Ella Serrao

Premesso che

- ❖ Con lettera datata 2 aprile 2013 la Società Partesa Centro S.r.l. ha attivato una procedura di mobilità ai sensi del combinato disposto degli artt.4 e 24 della Legge n°223/91 per n. 51 dipendenti dichiarati strutturalmente in esubero occupati presso seguenti depositi:
 - Ponte Felcino (PG), Strada Tiberina Nord, 28/t con un esubero di n° 14 lavoratori, sul totale di n° 35 lavoratori ivi occupati;
 - Arezzo, Via Fiorentina, n-383-383/a con un esubero di n° 6 lavoratori, sul totale di n° 24 lavoratori ivi occupati;
 - Pisa, Via Di Nugolaio, 3, con un esubero di n° 14 lavoratori, sul totale di n° 30 lavoratori ivi occupati;
 - Vezzano Ligure (SP), Via Lagoscuro, 3, con un esubero di n° 1 lavoratore, sul totale di n° 15 lavoratori ivi occupati;
 - Scarlino (GR), Località La Botte, Via Galvani ang. Via Torricelli, con un esubero di n° 1 lavoratore, sul totale di n° 15 lavoratori ivi occupati;
 - Roma, Via Cordolle, 8/10 con un esubero di n° 12 lavoratori, sul totale di n° 32 lavoratori ivi occupati,
 - Viterbo, Via del Poggino n.97/99 con un esubero di n° 1 lavoratore, sul totale di n°8 lavoratori ivi occupati,
 per i motivi ampiamente illustrati nella comunicazione di avvio della procedura stessa;
- ❖ a seguito di richiesta di incontro ai sensi dell'art. 4 comma 5 della legge 223/91, il confronto è iniziato nella riunione tenutasi in data 17 aprile, data questa concordata con le OO.SS, nel corso della quale l'Azienda ha illustrato le cause che hanno condotto all'apertura della procedura di mobilità e il progetto di riorganizzazione in corso;
- ❖ il confronto è proseguito negli incontri del 10 e del 23 maggio e in data odierna, nel corso dei quali le parti hanno esaminato ogni utile soluzione finalizzata a ridurre sul piano sociale le conseguenze della procedura di mobilità procedendo con ciò all'esame congiunto di cui all'art. 4 comma 5 della legge 223/91.

Tutto ciò premesso

le parti hanno raggiunto il seguente accordo:

1. Le premesse formano parte integrante, inscindibile ed essenziale del presente accordo.

Handwritten signatures and initials:
 ME
 ME

Handwritten signature:

Handwritten signature:


2. un numero massimo di 45 lavoratori saranno collocati in mobilità nei termini previsti dalla normativa vigente.


- Ai sensi dell'art. 5, comma1, L. n. 223/91 le parti concordano il seguente criterio per l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità: non opposizione al collocamento in mobilità, nell'ambito delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative aziendali. In particolare le Parti concordano che qualora fra coloro che si dichiarano disponibili alla cessazione del rapporto di lavoro manifestando la propria non opposizione al licenziamento, vi fossero alcuni lavoratori che occupano posizioni di lavoro non indicate in esubero nella comunicazione di apertura della procedura di mobilità e/o che sono state indicate presso sedi aziendali diverse, l'Azienda, qualora ciò risulti compatibile con le proprie esigenze tecnico organizzative e produttive, potrà comunque accogliere anche tali disponibilità, al fine di diminuire l'impatto della procedura sul Personale.
3. L'Azienda si rende disponibile ad offrire per un numero massimo di 2 posizioni nell'Area Amministrazione e Logistica la conservazione del posto di lavoro, con variazione delle mansioni dei lavoratori addetti.
 4. L'Azienda promuoverà la ricollocazione del Personale con mansioni di addetto alle consegne presso società terze alle quali è attualmente appaltata la gestione dei servizi logistici e di distribuzione delle bevande.
 5. La Società espletterà tutti gli adempimenti di sua competenza necessari per permettere ai lavoratori collocati in mobilità di essere regolarmente iscritti nelle relative liste.
 6. Per la gestione di 4 posizioni in esubero in Area Ciclo Attivo e Trade Marketing le Parti concordano di stipulare il contratto di solidarietà allegato al presente Accordo, per un numero massimo di 11 posizioni.

Le parti si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del presente Accordo, la procedura di mobilità di cui in premessa, è da intendersi espletata e conclusa con la data odierna, a tutti gli effetti degli artt. 4, 5 e 24 della Legge n°223/91 e di ciò verrà data, a cura dell'azienda, opportuna comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Partesa Centro S.r.l.


 RSA
 Caprio Fiori
 M. Esoli
 P. Chiovenoli
 Paolo Sano


 FILCAMS-CGIL
 FILCAMS-CGIL Roma Est

FISASCAT-CISL

ALLEGATO ALL' ACCORDO SINDACALE DEL 7 GIUGNO 2013

Al fine di ridurre le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione del programma di mobilità, l'Azienda erogherà ai lavoratori che non si opporranno al collocamento in mobilità un sostegno economico al reddito a titolo di incentivo all'esodo, secondo i criteri e nelle misure seguenti.

Lavoratori che accetteranno la proposta di assunzione presso società terze:

Per i lavoratori ai quali l'Azienda offrirà una ricollocazione professionale presso Società terze e che accetteranno la proposta formulata dalla Società terza, verrà corrisposto un incentivo pari ad € 6.000 netti.

Lavoratori che verranno collocati in mobilità senza la possibilità di una nuova assunzione presso Società terze:

Un importo netto pari alla differenza tra la retribuzione netta mensile comprensiva dei ratei di 13^a e 14^a (intesa pertanto come retribuzione annua netta diviso 12) percepita all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ed il valore netto mensile della indennità di mobilità che il lavoratore ha diritto a percepire in relazione alla permanenza nelle liste di mobilità sulla base dell'anzianità anagrafica.

L'incentivo all'esodo sarà erogato, unitamente al TFR ed alle altre competenze di fine rapporto, previa sottoscrizione in sede sindacale dell'accordo di transazione individuale, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.410 e 411 c.p.c., che preveda l'accettazione della collocazione in mobilità e la rinuncia all'impugnazione del licenziamento e ad ogni ulteriore pretesa connessa con l'intercorso rapporto di lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Partesa Centro S.r.l.

[Handwritten signature]

RSA

Capo Flaminio
M. eal e Chavend
Paolo Soro

FILCAMS-CGIL

[Handwritten signature]

FISASCAT-CISL